

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE, per le motivazioni riportate in narrativa, alla Ditta Mansueto Maria Donata ed altri, relativamente alla Variante al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparti 3 e 4 dello strumento urbanistico generale di Noci, adottato con Deliberazione Consiliare n° 83 del 31/10/2007, il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 299

Delibera n. 2273 del 24/01/04 n. 42 e s.m.i. 'Codice dei Beni culturali e del paesaggio' art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Integrazioni e chiarimenti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 sono

state approvate "Norme per la pianificazione paesaggistica" in applicazione ed esecuzione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio). In particolare, gli artt. 7, 8 e 9 della norma regionale disciplinano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a far data dalla cessazione del regime transitorio previsto dall'articolo 159 del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avvenuta il 31 dicembre scorso. Da quella data, la sub-delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene confermata solo per quei Comuni, Unioni di Comuni o comuni associati che abbiano istituito la Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'articolo 8 L.R. 20/09, e dispongano inoltre di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

Con la deliberazione n. 2273 del 24.11.2009 la Giunta Regionale ha approvato i "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'ad. 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazione" (Allegato A).

L'esame della prassi applicativa dei predetti criteri, constatata nella fase di costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, suggerisce l'opportunità di ulteriormente precisare quanto segue:

1) In merito alla composizione della Commissione Locali per il Paesaggio, il paragrafo n. 2 dell'Allegato A) alla deliberazione G.R. n. 2273/09 dispone che i membri della Commissione debbano essere scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico.

Occorre innanzitutto precisare che ci si riferisce a tecnici esterni all'Amministrazione comunale delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia, va considerato che le Amministrazioni di rilevanti dimensioni e le Unioni dei Comuni (o Comuni che hanno istituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata) sono in grado di individuare, all'interno dell'apparato burocratico, personale dotato della professionalità necessaria a ricoprire il ruolo di componente della Commissione paesaggistica, potendo così

rendere superfluo il ricorso al conferimento di incarichi esterni.

Ove tale condizione ricorra, si ritiene del tutto ammissibile che la Commissione Locale per il Paesaggio possa essere composta da personale interno all'Amministrazione, purché venga in ogni caso salvaguardata la distinzione tra funzioni paesaggistiche ed urbanistico-edilizie. Il componente della Commissione paesaggistica, cioè, non potrà svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di formazione del titolo abilitativo edilizio.

2) Circa le incompatibilità che connotano lo status dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio, può rammentarsi che le stesse vanno disciplinate dal Comune (o dalle aggregazioni comunali) con l'atto istitutivo della commissione, in relazione alle specifiche condizioni nel contesto locale, quali dimensione demografica, ampiezza delle aree tutelate, etc. Si reputa opportuno sottolineare che, come il Regolamento Edilizio disciplina le incompatibilità dei membri della Commissione Edilizia, analoghe disposizioni andranno previste in sede di costituzione e regolamentazione della Commissione Locale per il Paesaggio.

I componenti della Commissione non potranno svolgere attività nell'istruttoria di carattere urbanistico-edilizio nel senso sopra indicato e, dunque, non potranno essere componenti della Commissione Edilizia e/o urbanistica comunale. Ad ogni modo dovrà evitarsi, attraverso specifica regolazione delle incompatibilità, che la partecipazione alla Commissione Locale del Paesaggio determini posizioni di privilegio professionale a vantaggio dei suoi membri: a titolo di esempio, potrà disporsi una specifica incompatibilità ad essere destinatario di incarichi da parte dell'Amministrazione procedente, ovvero a svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare la presente relazione, da valere quale integrazione e chiarimenti dell'All. A) alla

deliberazione G.R. n. 2273 del 24.11.2009, nei termini esplicitati ai punti 1) e 2) sopra riportati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE l'integrazione e i chiarimenti dell'All. A) alla deliberazione G.R. n. 2273 del 24.11.2009, nei termini riportati in relazione ai punti 1) e 2) che qui per economia devono intendersi integralmente trascritti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola